

104. Sagome e masse limite delle macchine agricole.

1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm^2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
 - a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
 - b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
 - c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;
 - d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;
 - e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
 - f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel

comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.

9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.

10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.

13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10 [\(277\)](#) [\(278\)](#).

[\(277\)](#) Con *D.M. 24 dicembre 2002* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

[\(278\)](#) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 48, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

105. Traino di macchine agricole.

1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m [\(279\)](#).

2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.

3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 [\(279/a\)](#).

[\(279\)](#) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 36.

[\(279/a\)](#) Con *D.M. 24 dicembre 2002* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

106. Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.

2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:

a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;

b) dispositivi per la frenatura;

c) dispositivo di sterzo;

d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;

e) dispositivo per la segnalazione acustica;

f) dispositivo retrovisore;

g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;

h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;

i) dispositivi di aggancio, anche amovibili, se predisposte per il traino;

l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza [\(279\)](#).

3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).

4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1), se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla

lettera a) siano amovibili.

5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [\(280\)](#), di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali [\(281\)](#), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(282\)](#) in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.

6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.

7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.

8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

[\(279\)](#) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 36.

[\(280\)](#) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(281\)](#) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(282\)](#) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

107. Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ⁽²⁸³⁾, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽²⁸⁴⁾, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali ⁽²⁸⁵⁾ e del lavoro e delle politiche sociali ⁽²⁸⁶⁾, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²⁸⁷⁾ in materia di emissioni inquinanti e di rumore.

3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽²⁸⁴⁾, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²⁸⁷⁾ in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità ⁽²⁸⁸⁾ ⁽²⁸⁹⁾.

⁽²⁸³⁾ La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 9 dello stesso decreto.

⁽²⁸⁴⁾ La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽²⁸⁵⁾ La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽²⁸⁶⁾ La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽²⁸⁷⁾ La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽²⁸⁴⁾ La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽²⁸⁷⁾ La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽²⁸⁸⁾ Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 49, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

⁽²⁸⁹⁾ Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche vedi il *D.M. 2 maggio 2001, n. 277*.

108. Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole.

1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla

circolazione ovvero di una carta di circolazione.

2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di circolazione, ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di circolazione.

3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.

4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ⁽²⁹⁰⁾, attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.

5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti.

6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali ⁽²⁹¹⁾ ⁽²⁹²⁾.

⁽²⁹⁰⁾ La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽²⁹¹⁾ Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 50, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

⁽²⁹²⁾ Con *D.M. 24 dicembre 2002* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

109. Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ⁽²⁹³⁾ ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽²⁹³⁾, emesso di concerto con i Ministri delle

politiche agricole e forestali ⁽²⁹⁴⁾ e del lavoro e delle politiche sociali ⁽²⁹⁵⁾, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²⁹⁶⁾ in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.

3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato.

4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 ⁽²⁹⁷⁾.

⁽²⁹³⁾ La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽²⁹³⁾ La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽²⁹⁴⁾ La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽²⁹⁵⁾ La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽²⁹⁶⁾ La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽²⁹⁷⁾ Con *D.M. 24 dicembre 2002* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera *a*), punto 1) e punto 2), e lettera *b*), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera *a*), punto 3), e lettera *b*), punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.

2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ⁽²⁹⁸⁾ competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera *a*), punto 1) e punto 2), e lettera *b*), punto 2),

ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.

3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(298\)](#) rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.

4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.

5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.

8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI [\(298/a\)](#) [\(299\)](#).

[\(298\)](#) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(298\)](#) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(298/a\)](#) Con *D.M. 24 dicembre 2002* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

[\(299\)](#) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 51, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

111. Revisione delle macchine agricole in circolazione.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽³⁰⁰⁾, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali ⁽³⁰¹⁾, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza.

2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ⁽³⁰²⁾, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.

3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽³⁰⁰⁾, con decreto emesso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali ⁽³⁰¹⁾, può modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea.

5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7.

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI ^{(303) (304)}.

⁽³⁰⁰⁾ La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽³⁰¹⁾ La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽³⁰²⁾ La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽³⁰⁰⁾ La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽³⁰¹⁾ La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽³⁰³⁾ Con *D.M. 24 dicembre 2002* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

⁽³⁰⁴⁾ Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 52, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

112. Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione.

1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o

danneggiamenti dei dispositivi prescritti.

2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(305\)](#), su richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.

3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.

4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI [\(306\)](#).

[\(305\)](#) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(306\)](#) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 53, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con *D.M. 24 dicembre 2002* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

113. Targhe delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima.

3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.

4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 102 [\(307\)](#).

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [\(307/a\)](#) stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione di quanto previsto al comma 4 [\(308\)](#).

[\(307\)](#) Comma così modificato dall'art. 21, *D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.

[\(307/a\)](#) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(308\)](#) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 54, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

114. Circolazione su strada delle macchine operatrici.

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(309\)](#), che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiara di essere il proprietario del veicolo.

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8.

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.

5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [\(310\)](#) [\(311\)](#).

6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole [\(312\)](#).

[\(309\)](#) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 9 dello stesso decreto.

[\(310\)](#) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(311\)](#) Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche vedi il *D.M. 2 maggio 2001, n. 277*.

[\(312\)](#) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 55, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente, l'art. 21, *D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*, ha così modificato il solo comma 7 del presente articolo. Vedi anche il comma 3-bis dell'art. 202 del presente

decreto.

